



CITTÀ DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 ex art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020

L'anno 2020, il giorno 31 del mese luglio alle ore 09:00, in modalità telematica, mediante videoconferenza, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa Segretario Generale del Comune Dott.ssa Zanelia LANDOLFO.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1	Minerva Stefano	P	A	10	Solidoro Rosario	P	A
2	Cuppone Federica	Sì		11	Piro Vincenzo	Sì	
3	Abate Gianpaolo	Sì		12	Cataldi Giuseppe	Sì	
4	Nazaro Cosimo	Sì		13	Antonio Barba	Sì	
5	Giungato Cosimo	Sì		14	Guglielmetti Salvatore		Sì
6	Faita Antonio		Sì	15	Oltremarini Stefania		Sì
7	Portolano Federica	Sì		16	Vincenti Giovanni	Sì	
8	Fiore Caterina		Sì	17	Mariello Vincenzo	Sì	
9	Fasano Flavio	Sì					

Assume la Presidenza Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 05/05/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Alessandro Caggiula

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 05/05/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario

f.to Caggiula Alessandro

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti in particolare:

- l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 secondo cui *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- l'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- l'art. 1, comma 654, della medesima legge secondo cui *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1, comma 654-bis, della medesima legge secondo cui *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”*;
- il comma 655 della medesima legge, ai sensi del quale *“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”*;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli*

immobili”;

- l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147/2013 secondo cui *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”* (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con cui sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *“dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*, che delinea il contenuto minimo da riportare nell'avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Evidenziato che:

- ARERA, con la sopra citata deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- di conseguenza, per la determinazione delle tariffe permane la suddivisione delle utenze in due macrocategorie, ossia utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Evidenziato inoltre che:

- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, nel richiamare l'utilizzo dei parametri dettati

dal D.P.R. n. 158/1999, conferma le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
- ai fini dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- pertanto, le tariffe per ogni categoria (o sottocategoria omogenea) devono essere determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- la superficie assoggettabile al tributo resta costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

Constatato che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'art. 4 del MTR, a mente del quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Dato atto che allo stato, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallipoli, risulta definito e/o operativo l'AGER, quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;

Rilevato tuttavia che:

- la concreta attuazione della nuova metodologia adottata da ARERA sta generando molteplici criticità sia per le amministrazioni comunali sia per gli operatori e/o gestori, che sono chiamati a partecipare a pieno titolo nel procedimento di redazione e validazione del PEF dovendo autonomamente fornire i dati necessari da trasmettere all'ETC (Ente Territorialmente Competente) affinché quest'ultimo consolidi gli stessi con i dati di competenza dei comuni ai fini della validazione del Piano definitivo;
- a più riprese, l'ANCI e le associazioni di categoria hanno rappresentato (e continuano a rappresentare) all'Esecutivo nazionale le difficoltà correlate all'introduzione a regime del nuovo MTR di ARERA già a decorrere dall'anno 2020;

Vieppiù che l'esplosione dell'emergenza epidemiologica ha ulteriormente complicato il contesto di riferimento, posto che l'adozione delle misure volte al contenimento e alla gestione della diffusione del COVID-19 hanno comportato un sostanziale blocco – diretto e/o indiretto – della pressoché totalità delle attività produttive, che hanno non solo contratto i propri fatturati ma anche la concreta produzione di rifiuto;

Esaminati a tal riguardo:

- l'art. 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, secondo cui “***Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020***”;
- nel contempo, l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui “***I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,***

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamata, in tal senso, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo 2019 concernente l'approvazione delle tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. n. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;
- le stesse si compongono da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le stesse sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Rilevato che le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019 sono state determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti e si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, anche allo scopo di preservare l'invarianza, in termini assoluti, della pressione tributaria, di confermare per l'anno 2020 il medesimo regime tariffario ai fini TARI approvato per l'anno 2019, giusta deliberazione di C.C. n. 7 del 29 marzo 2019;

Evidenziato inoltre che per il corrente anno, si rende imprescindibile adottare misure compensative in materia di TARI sia a favore delle utenze non domestiche – che hanno subito una sospensione autoritativa della propria attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o dal Presidente della Regione) ovvero una sospensione indiretta della stessa, avendo ritenuto di optare per una chiusura della propria attività, ancorché non coatta;

Osservato che sul punto:

- ARERA, con deliberazione n. 158/2020 del 5 maggio 2020, ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e delle agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche – che hanno dovuto o voluto sospendere l'attività economica – sia a favore delle utenze domestiche che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- nella specie, la delibera n. 158 interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di emergenza. In particolare, le utenze non domestiche destinatarie dell'intervento sono state ripartite in quattro gruppi, ossia chiuse per legge e successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi e quelle chiuse non per obbligo ma su base volontaria;
- in particolare, per le tipologie di attività di Utenze non domestiche indicate nella *Tabella 1a* dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, la quota variabile della tariffa per l'anno 2020 si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione direttamente correlato alle giornate di effettiva chiusura (come *ivi* riportate). Per converso, per le tipologie di attività di Utenze non domestiche indicate in *Tabella 1b* e *Tabella 2* dell'Allegato A alla predetta deliberazione n. 158/2020, la quota variabile della tariffa per l'anno 2020 si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione del 25 per cento;
- di seguito, ARERA, con documento di consultazione n. 189/2020 del 26 maggio 2020, ha comunicato l'intenzione di modificare il metodo tariffario rifiuti (MTR) allo scopo di tener conto

degli effetti sia in termini di costi sia di entrate derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto nonché di individuare le regole volte a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste dalla sopra citata deliberazione n. 158/2020;

- da ultimo, in data 23 giugno 2020, ARERA ha pubblicato la delibera n. 238 con cui ha confermato l'impostazione della regolazione introducendo alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti Territorialmente Competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla delibera n. 158/2020/r/rif;

Dato atto che in ogni caso:

- ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- in linea generale, le agevolazioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 rientrano già nel novero della potestà regolamentare concessa, dal sopra citato art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, ai Comuni, i quali possono astrattamente introdurre misure di favore di dimensione anche più ampia di quanto previsto dall'Autorità di regolazione e non necessariamente connesse alla produzione di rifiuti ma a finalità sociale;
- la definizione e le modalità di attuazione delle eventuali riduzioni dovranno confluire nel corpo del regolamento in materia di TARI ovvero nella deliberazione di determinazione delle tariffe per l'anno 2020, anche allorquando l'ente decida di confermare per il corrente anno il regime tariffario dell'anno precedente;
- le valutazioni di competenza di questo Ente devono tendere a considerare l'effettivo carico fiscale gravante sulle attività nonché a definire un sistema di agevolazioni che assicuri l'efficacia delle stesse nei confronti delle attività colpite dalla crisi non già per la sola sospensione, totale o parziale, ma anche alla luce degli effetti postumi della stessa in termini di contrazione del ciclo economico e dei consumi. In questo senso, qualsiasi scelta che ecceda il livello minimo previsto dalla delibera n. 158 può essere liberamente applicato dal Comune;
- per quel che concerne la copertura finanziaria delle agevolazioni in rassegna, la stessa viene garantita in parte dal maggior gettito ascrivibile, per il corrente anno, all'ampliamento della base imponibile registrato ad esito dell'attività di verifica ed accertamento condotta nelle annualità precedenti e, in parte, con risorse di bilancio;

Ritenuto quindi necessario, sia in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha comportato una sospensione forzata, in tutto o in parte, di talune attività produttive sia allo scopo di sostenere le imprese e le attività commerciali alla luce della contrazione del ciclo economico e dei consumi, applicare le seguenti riduzioni alle utenze non domestiche attive alla data dell'8 marzo 2020:

- a) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 35 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ludoteche; Cinematografi e teatri; Impianti sportivi; Negozi di abbigliamento (non per bambini e neonati), calzature, e altri beni durevoli; Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; Banchi del mercato beni durevoli; Parrucchiere, barberie, estetista; Falegname, idraulico, fabbro, elettricista; Ristoranti, trattoria, osterie, pizzeria e pub; Mense, birrerie e amburgherie; Bar, caffè, pasticceria; Fiori e piante e pizza al taglio; Discoteche, night club;*

- b) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 30 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Esposizioni, autosaloni; Campeggi; Stabilimenti balneari; Alberghi con ristorante; Alberghi senza ristorante; Uffici, agenzie; Negozi di abbigliamento (per bambini e neonati), libreria, cartoleria;*
- c) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 25 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Studi professionali; Carrozzeria, autofficina, elettrauto;*
- d) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 30 per cento su base annua, per le *Attività industriali con capannoni di produzione* e per le *Attività artigianali di produzione beni specifici*, a condizione che attestino, anche mediante autocertificazione, di aver sospeso la propria attività in quanto non appartenenti alle filiere essenziali (vedasi punti 20 e 21 della *Tabella 2* dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020);

Ritenuto di precisare inoltre che:

- le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto precedente saranno applicate direttamente d'ufficio nella rata di saldo e conguaglio, da emettersi dopo il 1° dicembre dell'anno di riferimento e con scadenza 31 gennaio dell'anno successivo, mentre quella di cui alla lett. d) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione da parte dell'interessato, nel termine del 30 novembre 2020;
- alcuna riduzione sarà riconosciuta in favore delle utenze non domestiche non riportate nei punti precedenti;

Preso atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 57-*bis*, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, "***L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto***";
- allo stato attuale, non è stato pubblicato il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre l'Autorità di regolazione, con propria deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio u.s., ha stabilito all'art. 3 che gli enti locali, nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 57-*bis* del D.L. n. 124/2019, possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle medesime condizioni prescritte per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. La misura dell'agevolazione deve essere quantificata dall'Ente territorialmente competente e riconosciuta ai contribuenti nell'avviso di pagamento secondo le modalità fissate all'art. 4 della sopra citata deliberazione n. 158/2020;
- per il corrente anno, in via sperimentale nelle more della definizione della disciplina di riferimento, questa Amministrazione riconosce il bonus sociale in favore delle Utenze domestiche in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del *Regolamento per l'applicazione della TARI*, approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020;

Considerato nello specifico che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, "***a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard***";
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, "***Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della***

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Visti:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*
- l'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 e l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia”;*
- l'art. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2019 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147/2013 e dell'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, allo scopo di allineare il termine per l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, secondo cui *“Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;*
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, secondo cui *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020”;*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare il regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Richiamati altresì:

- l'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative*

alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. (...) 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 secondo cui “(...) Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter; del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con cui è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dalla nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale dedicato;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2014, prot. 4033, con cui sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Verificato quindi che:

- nel rispetto della sopra indicata disposizione normativa, le deliberazioni concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per l'anno 2020, entro il 16 novembre p.v. e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre p.v.;
- in ogni caso, resta onere di questo Ente procedere successivamente all'approvazione del nuovo Piano economico-finanziario (PEF) per l'anno 2020 secondo il MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, entro i termini previsti dal legislatore;

Vista l'articolazione tariffaria della TARI, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, approvata per il periodo di imposta 2019, giusta deliberazione di C.C. n. 7 del 29 marzo 2019, e confermata per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;

Richiamato, in ogni caso, l'art. 58-quinquies, comma 1, del D.L. n. 124/2019 secondo cui “All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 161/2020 con cui si è stabilito, per le motivazioni *ivi* riportate, di procedere all'emissione di un acconto del tributo dovuto per l'anno 2020, in misura differenziata tra Utenze Domestiche (pari al 75 per cento di quanto dovuto in base alle tariffe TARI 2019) e Utenze Non Domestiche (pari al 60 per cento di quanto dovuto in base alle tariffe TARI 2019), allo scopo precipuo di tutelare, per quanto possibile, le categorie produttive che sono state maggiormente colpite dalla chiusura forzata e, in generale, dalla crisi economica, con l'espressa specificazione che la rata di saldo e conguaglio – da emettere obbligatoriamente dopo il 1° dicembre c..a. e con scadenza 31 gennaio 2021 – dovrà tener conto dell'agevolazione eventualmente riconosciuta dall'Ente in ragione delle determinazioni che assumerà l'organo consiliare;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI);
- lo Statuto comunale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del servizio interessato, *ex artt.* 49 e 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, *lett. b)*, del D. Lgs. n. 267/2000, in data 27 luglio 2020, al prot. 34721;

con voti favorevoli 10, contrari 2 (Cataldi/Fasano) ed astenuti 1 (Barba)

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1) APPROVARE per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, le tariffe della TARI relative alle Utenze domestiche ed alle Utenze non domestiche, in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, già approvate per l'anno 2019, giusta deliberazione di C.C. n. 7 del 29 marzo 2019;

2) RECEPIRE quanto previsto dall'art. 58-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, in ordine alla riclassificazione dell'utenza non domestica "*Studi professionali*";

3) DARE ATTO che, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2020, si dovrà procedere all'approvazione del Piano economico-finanziario (PEF) relativo all'anno 2020, in conformità al MTR di ARERA e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

4) DARE INDIRIZZO, in tal senso, ai Dirigenti dei servizi Ambiente e Tributi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per la predisposizione del PEF 2020 secondo la nuova metodologia e per la relativa approvazione entro i termini fissati dalla legge;

5) STABILIRE, ai sensi dell'art. 24 del *Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI)*, per il solo periodo di imposta 2020, sia in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha comportato una sospensione forzata, in tutto o in parte, di talune attività produttive sia allo scopo di sostenere le imprese e le attività commerciali alla luce della contrazione del ciclo economico e dei consumi, le seguenti riduzioni alle utenze non domestiche attive alla data dell'8 marzo 2020:

- a) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 35 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ludoteche; Cinematografi e teatri; Impianti sportivi; Negozi di abbigliamento (non per bambini e neonati), calzature, e altri beni durevoli; Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; Banchi del mercato beni durevoli; Parrucchiere, barberie, estetista; Falegname, idraulico, fabbro, elettricista; Ristoranti, trattoria, osterie, pizzeria e pub; Mense, birrerie e amburgherie; Bar, caffè, pasticceria; Fiori e piante e pizza al taglio; Discoteche, night club;*

- b) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 30 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Esposizioni, autosaloni; Campeggi; Stabilimenti balneari; Alberghi con ristorante;*

Alberghi senza ristorante; Uffici, agenzie; Negozi di abbigliamento (per bambini e neonati), libreria, cartoleria;

- c) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 25 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Studi professionali; Carrozzeria, autofficina, elettrauto;*
- d) riduzione della quota variabile della tariffa, nella misura del 30 per cento su base annua, per le *Attività industriali con capannoni di produzione* e per le *Attività artigianali di produzione beni specifici*, a condizione che attestino, anche mediante autocertificazione, di aver sospeso la propria attività in quanto non appartenenti alle filiere essenziali (vedasi punti 20 e 21 della *Tabella 2* dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020);

6) STABILIRE altresì che:

- le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto precedente saranno applicate automaticamente d'ufficio nella rata di saldo e conguaglio, da emettersi dopo il 1° dicembre dell'anno di riferimento e con scadenza 31 gennaio dell'anno successivo, mentre quella di cui alla lett. d) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione da parte dell'interessato, entro e non oltre il 30 novembre 2020;
- alcuna riduzione sarà riconosciuta in favore delle utenze non domestiche non riportate nei punti precedenti;

7) DARE ATTO che la copertura finanziaria delle agevolazioni in rassegna, stimata in complessivi ca. euro 500.000,00, viene garantita in parte dal maggior gettito derivante dall'applicazione delle tariffe 2019 alla base imponibile di riferimento per il corrente anno, che ha registrato un ampliamento ad esito dell'attività di verifica ed accertamento condotta nelle annualità precedenti, e per la differenza (ca. euro 125.000,00) con risorse di bilancio mediante variazione in diminuzione, in sede di assestamento, dello stanziamento previsionale del bilancio 2020-2022 – competenza 2020 riferito all'entrata in oggetto;

8) DARE ATTO che, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 161/2020, la sezione Tributi ha già provveduto all'emissione diretta degli avvisi di liquidazione dell'acconto del tributo (in tre rate) mediante modello di pagamento unificato *ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (cd. F24)*;

9) AUTORIZZARE nel contempo, il medesimo ufficio comunale all'emissione diretta – dopo la data del 1° dicembre 2020 - degli avvisi di liquidazione del tributo a saldo e conguaglio, aventi scadenza 31 gennaio 2021, con la specificazione che la stessa dovrà tener conto dell'agevolazione eventualmente dovuta in ragione di quanto previsto ai precedenti punti 5 e 6 della presente;

10) DISPORRE la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale dedicato nel rispetto dei termini fissati dall'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, come modificati, per il corrente anno, dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli 10, contrari 2 (Cataldi/Fasano) ed astenuti 1 (Barba)**

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 13/08/2020 al 28/08/2020
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 13/08/2020

F.to **Il Messo comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il 31/07/2020 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 31/07/2020

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.